

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE
Dir.Gen.Demanio Marittimo
e Porti

*Stipendi o copie
delle funzioni degli uffici
di Porti anche a una
sezione n. per via di qualche
funzione in quella o come
ufficio*

Roma, 1 ottobre 1976

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

Div.XVII
Prot.n.5177969/A.2.25

CIRCOLARE N.165
Titolo: Demanio Marittimo
Serie II

Dem

OGGETTO: Porti d'interesse regionale - pareri dell'Ufficio del Genio Civile.

Da alcune Capitanerie di porto é stato sollevato il quesito se sulle domande presentate per concessioni da assentire nell'ambito dei porti di competenza regionale debba essere acquisito il parere dell'Ufficio del Genio Civile presso la Regione o quello dell'ufficio del Genio Civile per le OO.MM..

Al riguardo é da tenere presente che l'art.2 lett.g. del D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8 ha trasferito alle amministrazioni regionali le funzioni relative alle opere per i porti di seconda categoria dalla seconda classe in poi.

Nell'ambito delimitato del menzionato trasferimento la Regione, per l'esecuzione delle strutture dei porti, si avvale dei propri Uffici del Genio Civile e può anche, ove lo ritenga necessario, servirsi della collaborazione dei servizi dello Stato (art.16 d.p.r. n.8).

La competenza delle Regioni, anche nei porti di seconda categoria dalla seconda classe in poi, non si estende alle opere marittime(art.8 lett.D. d.p.r. n.8) ed alle concessioni demaniali marittime ivi esistenti.

Le opere marittime, difatti, che si identificano con le opere diverse da quelle portuali, sono nel loro insieme di competenza statale senza che sia possibile distinguere a seconda della categoria o classe del porto (Con.Stato Sez.II, 22 ottobre 1974 n.1597 /74) - parere riportato, come é noto, nella circ. n.75 in data 4.6.1975, all'argomento: "applicazione dell'art.34 cod.nav. e 36 Reg. nei confronti dell'Amministrazione regionale - e medesima sorte é stata riservata al demanio marittimo.

25808
11

[Handwritten signature]

./.

In questo settore di materia, pertanto (opere marittime e de
manio marittimo), anche nei porti di seconda categoria dalla seconda
classe in poi, lo Stato si avvale dei propri organi tecnici, fra
cui il Genio Civile per le OO.MM. (art.1 legge 5.1.1953, n.24) e
nello svolgimento delle connesse istruttorie, acquisisce il parere
delle regioni che lo esprimono tenendo conto delle funzioni ad esse
affidate dalla vigente legislazione.

Si prega di accusare ricevuta.

IL MINISTRO

F.to FABBRI

s.

p.c.c.

IL PRIMO DIRIGENTE

S. De Martino

MIR /mm